



MARCO AURELIO
Portale della formazione del Comune di Roma

[Login](#) | [Link](#) | [FAQ](#)



[Supporto](#)
[Progetto](#)

14 Febbraio 2008



Progetti

[Abside](#)

[Itaca](#)

[Orchestra](#)

[SPQL](#)

News

[Prima Pagina](#)

[Eventi](#)

[Magazine](#)

Corsi online

[Presentazione](#)

[Guida al servizio](#)

[Come iscriversi](#)

[Catalogo corsi](#)

[Orientamento](#)

Documentazione

[Libri](#)

[Articoli](#)

[Normative](#)

[Glossario](#)

[Modulistica](#)

[Nav. guidata](#)

[Rassegna tem.](#)

Cerca

[Invia](#)

Prima pagina

L'onere di iscrizione agli albi da parte dei dipendenti pubblici

di Arturo Bianco
Consulente Anci

Le amministrazioni locali non devono sostenere direttamente gli oneri per l'iscrizione di un proprio dipendente all'albo professionale per il quale lo stesso ha conseguito l'abilitazione, nemmeno nel caso in cui tale iscrizione sia collegata allo svolgimento della attività cui il dipendente è preposto. E' questo l'importante, e per molti aspetti assolutamente innovativo, principio assunto dalla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Sardegna nel proprio parere n. 1/2007 con il quale si risponde alla richiesta avanzata da un ente locale e dal Consiglio regionale delle autonomie locali.

I PRINCIPI

I contratti collettivi nazionali di lavoro del personale degli enti locali non contengono alcuna indicazione né tantomeno stabiliscono un obbligo a carico delle amministrazioni ad Iscrivere i propri dipendenti agli albi professionali.

Il DLgs n. 165/2001 dispone che, nell'ambito del principio di carattere generale del contenimento della spesa di personale e di quello della privatizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici, tutte le disposizioni che dettano oneri per le amministrazioni debbano trovare una base nelle norme di legge e che le forme di trattamento economico debbano essere previste nei contratti collettivi ovvero, alle condizioni in essi previsti, in quelli individuali. Ed ancora l'articolo 12 della legge n. 241/1990 stabilisce che l'erogazione di qualsiasi beneficio economico debba essere effettuata nei casi previsti dalla legge e sulla base di una preventiva indicazione dei relativi criteri da parte dell'ente.

Queste considerazioni spingono la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Sardegna a ritenere che l'ordinamento "vieti di porre a carico degli enti pubblici oneri non previsti e che possono contribuire ad aggravare la situazione finanziaria degli stessi enti". E sulla base di questa indicazione di massima formula l'esplicita prescrizione che tra gli oneri non previsti vi sia la "tassa di iscrizione ad un albo professionale".

Possiamo aggiungere che nella risposta, spingendo peraltro nella stessa direzione, si devono anche tenere nella massima considerazione inoltre il grado di interesse che l'ente ha nel caso specifico nonché se siamo dinanzi ad un obbligo per il dipendente.

L'ISCRIZIONE FACOLTATIVA AGLI ALBI

Per i tecnici, ingegneri ed architetti in primo luogo, che sono dipendenti delle amministrazioni la legge quadro sui lavori pubblici, legge n. 109/1994, non prevede più l'obbligo dell'iscrizione agli albi professionali per potere firmare un progetto. Oggi la materia è disciplinata dall'articolo 17 della legge n. 109/1994, nel testo modificato dalla legge n. 415/1998. Tale disposizione stabilisce che i dipendenti pubblici possono firmare i progetti di opere pubbliche anche se non iscritti agli albi professionali, è sufficiente che essi siano in possesso della relativa abilitazione.

Sulla base di questa disposizione la sezione di controllo della magistratura contabile della Sardegna trae la conclusione che l'iscrizione agli albi professionali non costituisce un obbligo per i dipendenti: siamo dinanzi ad una facoltà e "pertanto il relativo pagamento è sicuramente a suo carico".

La stessa conclusione deve essere tratta nel caso in cui il dipendente si sia collocato in part time per potere svolgere una ulteriore attività professionale. In questo caso è necessaria la iscrizione all'albo professionale perché il dipendente possa esercitare la propria attività per soggetti diversi dall'ente locale. Il che ci fa arrivare alla stessa conclusione a cui si deve giungere per il dipendente a tempo pieno: l'iscrizione

all'albo professionale è dovuta a ragioni personali e, quindi, i relativi oneri devono essere a carico del dipendente.

L'ISCRIZIONE OBBLIGATORIA AGLI ALBI

In alcuni casi l'iscrizione agli albi professionali è obbligatoria per espressa previsione di legge. La Corte d'Appello di Torino, sentenza n. 338/2003, ha stabilito che "le spese sostenute dal dipendente nell'esclusivo interesse del proprio datore di lavoro devono essere sostenute dallo stesso datore". Il che dovrebbe portare alla conclusione che gli oneri perché un dipendente pubblico sia iscritto all'albo speciale degli avvocati che gli consentono di rappresentare l'ente da parte di un dipendente, siano da porre a carico dell'ente, come la sentenza ha riconosciuto per un dipendente statale.

Ma per la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Sardegna non sposa tale tesi. Essa evidenzia che questo principio non si deve applicare allorché la iscrizione all'albo professionale costituisca la condizione per essere dipendente dell'ente locale e che tale condizione debba perdurare per tutta la durata del rapporto di lavoro, essendone condizione imprescindibile e vincolante. In questi casi è lo stesso dipendente che deve svolgere tutti i relativi adempimenti e, tra questi, deve sobbarcarsi all'onere della iscrizione all'albo professionale.

I PARERI

Si moltiplicano di numero e di importanza i pareri della Corte dei Conti. Vediamone l'ambito, per come fissato dalla sezione di controllo della magistratura contabile della Sardegna. Siamo nell'ambito del controllo collaborativo e delle prescrizioni dettate dalla legge n. 131/2003. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti possono fornire risposte ai quesiti posti dai comuni e dagli altri enti locali solo nelle materie inerenti la "contabilità pubblica, intesa come sistema normativo che regola la gestione finanziaria ed economico-patrimoniale dello Stato e degli altri enti pubblici". Quindi questa è una chiara limitazione di ambito.

Occorre inoltre che il quesito abbia una rilevanza di interesse generale e che la sua natura sia astratta. Occorre cioè che sulla materia specifica, stante la sua concretezza ed il suo riferirsi ad un fatto preciso, non possa essere in alcun modo chiamata la procura della Corte dei Conti.

Il quesito deve infine essere posto necessariamente dal vertice politico, cioè dal sindaco o dal presidente della provincia ovvero deve risultare da una deliberazione assunta dall'organo di governo, cioè dalla giunta. In aggiunta o in alternativa a tale requisito si prevede inoltre l'intervento del consiglio regionale delle autonomie locali che, ovviamente laddove esistente, con la sua adesione al quesito sottolinea la rilevanza della risposta. Ed ancora, tale intervento dimostra l'interesse generale che assume la risposta al quesito.

[Indietro](#)[Vai all'indice](#)

Tutti i contenuti del sito sono protetti dalle leggi a tutela del copyright © 2001-2008 Comune di Roma.
E' vietata la riproduzione anche parziale

